



COMUNE DI CRESPINA
PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione CC n. 64 del 30/12/2013

INDICE

CAPO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.
- Art. 2 – Finalità.
- Art. 3 – Principi generali per il trattamento dei dati personali.

CAPO SECONDO: CARATTERISTICHE E MODALITA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 4 – Sistema di videosorveglianza.
- Art. 5 – Caratteristiche tecniche degli impianti.
- Art. 6 – Metodologie di rilevazione.
- Art. 7 - Modalità di gestione degli impianti.

CAPO TERZO: MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 8 – Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento dei dati.
- Art. 9 – Informativa.
- Art. 10 – Modalità di trattamento dei dati personali raccolti.
- Art. 11 – Diritti dell'interessato.
- Art. 12 – Sicurezza dei dati.

CAPO QUARTO: NORME TRANSITORIE

- Art. 13 – Entrata in vigore e norme di garanzia.

Capo Primo

Principi Generali

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza da parte del Comune nell'ambito del territorio comunale, nonché l'utilizzo dei dati personali raccolti.
2. Il presente regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/'2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati. Il trattamento dei dati raccolti attraverso il/gli impianti di videosorveglianza regolarmente installati, dovrà avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché, più in generale, della dignità delle persone. Tale garanzia è da intendersi riferita anche ai diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento dei dati.
3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali sopra citati.

Art. 2 – FINALITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione del/gli impianto/i di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:
 - tutela del patrimonio comunale, inteso comprensivo dei beni immobili di proprietà comunale, (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici), che di beni mobili detenuti in proprietà, o in custodia (raccolte museali, collezioni artistiche, documentazioni accessibili al pubblico, macchinari, strumentazione di servizio);
 - vigilanza e adozione di atti che sono attribuiti al Sindaco dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidate ad esso dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria, al fine di prevenire e contrastare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - attività di controllo volta ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impegnate come discariche di materiali o di sostanze pericolose.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:
 - Principio di LICENZA': il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di legge speciale: norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, della immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
 - Principio di NECESSITA': ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve "ab origine" essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata, in modo da non consentire la ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate od identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di dati anonimi. Va garantita altresì la automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati.
 - Principio di PROPORZIONALITA': la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista una effettiva

necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

Capo Secondo:

Caratteristiche e modalità di gestione degli impianti

Art. 4 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comune, compatibilmente con le potenzialità disponibili e raggiungibili dal proprio sistema di collegamento, intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza caratterizzato da:

- unicità del centro di raccolta dei dati
- unicità del centro di responsabilità di gestione dei dati.

2. Laddove e fintanto che non sia possibile il raggiungimento dell'obiettivo sopra citato per carenze strutturali, o altre ragioni a carattere temporaneo, la raccolta dei dati è decentrata presso ogni singola struttura in cui è collocato l'impianto. Resta ferma l'unicità della responsabilità di gestione dei dati.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli accessi da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere spazi privati.
3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile della gestione dell'impianto ed eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti.
4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico e non particolareggiate delle persone e dei luoghi, escludendo – salvo che questo risulti, motivatamente, indispensabile per lo scopo – riprese di dettaglio, ingrandite o comunque particolareggiate su:
 - persone fisiche
 - aree di proprietà privata
 - luoghi di lavoro – sia all'interno di edifici che in aree aperte, (es. cantieri), durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/'70.
5. Le caratteristiche di ogni singolo impianto saranno dettagliate in specifiche schede tecniche.
6. Il Responsabile della gestione dell'impianto è tenuto a redigere la relativa scheda tecnica di cui al comma precedente, tenendo conto delle certificazioni rilasciate in sede di installazione dalle ditte fornitrici degli stessi.

Art. 6 – METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1. Il sistema di videosorveglianza di cui il Comune intende dotarsi prevede come regola generale la videoregistrazione.
2. In casi sporadici ed eccezionali, in alternativa alla videoregistrazione, è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor.
3. Le esigenze di cui al comma precedente devono avere carattere di eccezionalità, temporaneità e devono essere adeguatamente motivate con provvedimento del titolare.

Art. 7 – MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Comandante la Polizia Municipale è Responsabile della gestione dell'impianto, ne cura il costante adeguamento alle norme di sicurezza ed il controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.
2. Lo stesso si avvale della collaborazione del personale di Polizia Municipale che opera nella struttura in cui è collocato l'impianto o da lui delegato.
3. La decisione di installare un nuovo impianto, o la modifica delle metodologie di rilevazione degli impianti esistenti, è subordinata all'acquisizione del parere di conformità al presente

Regolamento ed alle normative vigenti in materia di riservatezza espresso congiuntamente dal Responsabile della gestione degli impianti e dei dati e dal Segretario Comunale, cui è demandata la competenza relativa all'applicazione della normativa in tema di riservatezza.

Capo Terzo:

Modalità di trattamento dei dati personali

Art. 8 – TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. E' titolare, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, il Sindaco, il quale assicura la disponibilità degli strumenti, anche informatici, atti a garantire le misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati, così come definito dal'Art. 4 del D.Lgs. n° 196/2003, è individuato a seguito di provvedimento del titolare nel Comandante la Polizia Municipale .
3. Il Responsabile individua con proprio provvedimento, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano attenendosi alle istruzioni da esso impartite.

Art. 9 – INFORMATIVA

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo.
2. Il Responsabile all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'allegato 1 del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto è collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti.
3. Il Responsabile, prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità, rendendone noti gli scopi ed avvisando gli interessati dei propri diritti.
4. Il Responsabile comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.

Art. 10 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 e previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) i dati raccolti sono trattati dal responsabile e dagli incaricati individuati ai sensi dell'art. 8, sulla base delle istruzioni fornite dal titolare, dal presente regolamento, dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. Il trattamento consiste nella conservazione dei dati per il tempo stabilito e di cui al successivo punto b). La visione delle immagini registrate è tuttavia consentita nei seguenti casi:
 1. su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 2. per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati.
 3. quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione giuridicamente tutelata e a seguito di istanza motivata;
 - b) per ogni impianto di videosorveglianza attivato, deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione. Salvo disposizioni

specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico, il tempo di conservazione è di sette giorni, come indicato all'art.3.4 del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali;

c) Decorso il termine di conservazione di cui al punto precedente, i dati raccolti sono cancellati automaticamente mediante sovrapposizione degli stessi.

d) Nel caso in cui in uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso, viene consegnata all'autorità preposta contestualmente alla denuncia.

Art. 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.lgs. n. 196/'03.

2. In particolare l'interessato ha diritto di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;

b) ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati

c) ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;

d) ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;

e) opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.

3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, disciplinati agli artt. 9 e ss. del D.lgs. n. 196/2003, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati di cui al presente regolamento così come individuato ai sensi dell'art. 8 comma 2°. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione.

Art. 12 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente. All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto o, del singolo intervento effettuato, alle regole in materia.

2. Fermo restando quanto già previsto all'art. 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione, con i supporti magnetici contenenti i dati personali rilevati, sono collocati in locali o armadi chiusi e con accesso limitato :

- in forma centralizzata presso la sede della Polizia Municipale, all'atto della realizzazione del centro unico di raccolta dei dati previsto all'art. 4 del presente regolamento;
- fino ad allora e laddove comunque, per ragioni strutturali o di opportunità, si conservino impianti di videoregistrazione autonomi, presso le sedi individuate ai sensi del precedente art. 7 comma 2°.

4. L'accesso ai suddetti locali o armadi è limitato al Responsabile o agli incaricati.

Capo Quarto: Norme transitorie

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI GARANZIA

1. Il titolare garantisce l'applicazione delle seguenti disposizioni agli impianti di videosorveglianza esistenti ed accerta che ogni impianto esistente sia conforme alle previsioni in esso contenute o, nell'impossibilità, sia rimosso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alle verifiche di cui al comma 1° del presente articolo.
3. Nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento il titolare dà informazione delle schede tecniche di cui all'art. 5 comma 5°.